

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELL' ATC L'AQUILA

Art. 1

1. La Regione, al fine di conformare e coordinare la programmazione e la pianificazione faunistica-venatoria nel rispetto della L. 157/92, della L.R. n. 10/2004 e del Regolamento Regionale Ungulati n. 1/2017, ha approvato un proprio disciplinare tipo, rispetto alla quale ogni ATC dovrà procedere all'approvazione di un proprio disciplinare esecutivo, coerente al "Disciplinare Tipo Regionale" per l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo della specie Cinghiale.

Art. 2

1. Il prelievo in selezione è consentito all'interno dell'arco temporale massimo previsto nel Calendario Venatorio dell'anno di riferimento, per due uscite di caccia giornaliere, la prima uscita va da un'ora prima del sorgere del sole e termina alle ore 9,00, la seconda uscita va da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).

2. L'ATC, nel rispetto della L. 157/92, dell'art. 11-quarterdecies comma 5 della L. 248/2005, della L.R. 10/2004, del Reg. Reg. n. 1/2017, per l'ottenimento degli obiettivi dei piani gestionali e di prelievo, stabilisce periodi e modalità operative nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Ogni cacciatore di selezione, abilitato al prelievo selettivo del Cinghiale [lettera c, comma 1, art. 3, R.R. n.1/2017) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 3 del R.R. n. 1/2017, iscritto o ammesso all'ATC L'Aquila, è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di prelievo dell'ATC e nel disciplinare, oltre al rispetto dei periodi e delle modalità operative dallo stesso stabilite.

2. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso Bruno Marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio abruzzese, il Dipartimento Agricoltura, su eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d'intesa con gli ATC interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000 può disporre eventuali integrazioni e modifiche anche a carattere temporaneo di misure utili e necessarie alla sostenibilità dell'attività di selezione con la presenza dello stesso.

Art. 4

Qualora l'ATC include territori in ZPE, ZPS o nei SIC dove si riscontra la presenza dell'orso bruno marsicano, redige opportuna appendice al presente disciplinare concordando la sostenibilità dell'attività con gli enti gestori.

Art. 5

1. La caccia di selezione è praticata nella forma "individuale all'aspetto da postazione fissa", nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6 dell'art. 14 del Reg. n. 1/2017..

2. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, eccezion fatta per i cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI, che possono essere utilizzati dai conduttori di ausiliari con funzione di cane da traccia in possesso di un attestato rilasciato dagli Enti o Associazioni che hanno organizzato il corso di formazione (lettera f, comma 1, Art. 3 R.R. 1/2017), esclusivamente per il recupero degli animali feriti.

3. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del R.R. 1/2017.

4. L'ATC L'Aquila può consentire l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art.21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L.116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Art. 6

1. L'ATC L'Aquila per l'attuazione della caccia di selezione nel territorio vocato si avvale dei capisquadra e/o vice-capisquadra assegnatari delle Zone per la Caccia Collettiva al Cinghiale.

2. L'ATC L'Aquila per l'attuazione della caccia di selezione nel territorio non vocato si può avvalere dei di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione iscritti all'ATC e non appartenenti ad alcuna squadra assegnataria di una determinata zone di caccia al Cinghiale.

3. L'ATC L'Aquila ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione e la verifica delle uscite. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC, così come previsto dal Reg. Reg. n. 1/2017 smi, rispetto alla quale, l'ATC stesso si riserva di applicare un opportuno sistema di penalità e premialità, così come previsto all'art. 6 comma, lett. c del Reg. Reg. n. 1/2017 smi.

4. E' obbligo dell'ATC L'Aquila comunicare agli Organi di Vigilanza Carabinieri Forestali e Polizia Provinciale la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al Cinghiale.

5. L'ATC L'Aquila nella programmazione dovrà prevedere, che qualora sia necessaria la partecipazione di altri selegacciatori alle attività programmate dall'ATC stesso, l'utilizzo dei selegacciatori che si rendano disponibili per l'ottenimento degli obiettivi che l'ATC si è prefissato con i piani di gestione e prelievo, anche in deroga al comma 8 dell'art. 7.

Art. 7

1. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, di cui al comma 1 dell'art. 6, collaborano con l'ATC L'Aquila per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.

I capisquadra e/o i vice-capisquadra, devono assicurare:

- a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC L'Aquila e i selegacciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
- b. efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
- c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
- d. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
- e. l'aggiornamento degli abbattimenti effettuati, sia in aree vocate sia in aree non vocate, mediante comunicazioni immediate a mezzo SMS alla Segreteria dell'ATC, subito dopo l'abbattimento e verifiche periodiche con la stessa Segreteria dell'ATC;

2. L'ATC L'Aquila può prevedere forme di premialità o di penalità per i capisquadra/vice, referenti e/o singoli selegacciatori nel rispetto del Reg. Reg. 1/2017, eventualmente, anche attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati mediante una redistribuzione nel rispetto dei piani di gestione.

3. L'ATC L'Aquila, nel rispetto del Piano di Prelievo, può stabilire per i singoli cacciatori di selezione, assegnati alle zone di caccia, ricadenti in macroarea e in area non vocata, il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; come ogni ATC autonomamente stabilirà i criteri con cui ripartire i capi da abbattere.

4. I capi da abbattere, nelle aree vocate assegnati dall'ATC L'Aquila alle squadre della Macro Area e nelle aree non vocate, sono assegnati dall'ATC ai cacciatori di selezione abilitati, iscritti e ammessi all'ATC stesso.

5. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite ad ogni caposquadra per le zone assegnate e al cacciatore di selezione ammesso al prelievo dall'ATC, per le zone non vocate, così come per la modulistica per il prelievo in selezione.

6. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento, giacca o gilet, di colore arancione ad alta visibilità.

7. Nel rispetto del Reg. Reg. n. 1/2017 ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo del Cinghiale dall'ATC ed appartenente alla squadra eserciterà l'attività nella sua zona di caccia mentre, per i selegacciatori non appartenenti alla squadra l'ATC assegnerà, prioritariamente, una zona nel territorio non vocato. L'ATC garantirà l'assegnazione delle zone mediante opportuna programmazione delle attività.

8. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo del Cinghiale iscritto o ammesso all'ATC L'Aquila, appartenente ad una squadra assegnataria, inoltra domanda scritta all'ATC, su modulo di richiesta, precompilato, fornito dall'ATC stesso tramite il proprio caposquadra,.

9. Nelle aree vocate, nelle zone di caccia assegnate, la Localizzazione delle postazioni fisse, sono indicate dai caposquadra con la dovuta georeferenziazione e una descrizione sommaria

della postazione.

Nelle aree non vocate le assegnazioni vengono effettuate dall'ATC nel rispetto del Reg. Reg. 1/2017, su richiesta dei selecacciatori non appartenenti alle squadre dell'ATC, prioritariamente, una zona nel territorio non vocato, con le stesse modalità previste per l'assegnazione delle postazioni fisse nelle zone di caccia assegnata.

10. Non sono ammesse richieste di assegnazione di postazioni, in zone di caccia assegnate, ricadenti nelle macroaree dell'ATC e nelle aree non vocate dell'ATC da parte di cacciatori di selezione iscritti ad una squadra di caccia in braccata/girata in un altro ATC abruzzese.

11. L'ATC L'Aquila potrà stabilire un eventuale ordine di priorità per l'assegnazione delle zone non vocate.

12. Il numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle zone di caccia delle aree vocate, sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC, sentiti i rispettivi caposquadra, prima dell'avvio della caccia di selezione.

13. Nell'area non vocata:

- a. da parte dell'ATC non si applica alcuna limitazione quantitativa nell'assegnazione a ciascun selecacciatore dei capi da abbattere;
- b. i capi di cui alla lettera precedente sono assegnati senza distinzione in sesso e classi di età.

14. L'ATC L'Aquila farà delle verifiche periodiche al fine di verificare l'attuazione dei piani di prelievo in attuazione del Reg. Reg. 1/2017, del presente disciplinare e dei sistemi di penalità e premialità predisposti dall'ATC stesso al fine dell'ottenimento degli obiettivi preposti.

15. Nel caso in cui in una zona di caccia assegnata di una macroarea non operino selecacciatori iscritti alla squadra assegnataria, l'ATC può provvedere ad assegnare a questa un opportuno numero di selecacciatori che si rendano disponibili ed in grado di garantire gli obiettivi gestionali.

Art. 8

1. È fatto divieto di sparare da o in altre postazioni diverse da quella in cui il cacciatore si è registrato per l'uscita di caccia

2. L'ATC L'Aquila, garantirà un sistema informatizzato per la registrazione della comunicazione "dell'uscita di caccia". La comunicazione che deve contenere almeno i seguenti dati:

- Data dell'uscita, ora di uscita e presunta ora di rientro,
- Nome e cognome,
- ora di invio della comunicazione dell'uscita di caccia,
- zona di caccia e nome della squadra di appartenenza e postazione n,
- Modello e targa auto (nel caso più persone utilizzano lo stesso mezzo va specificato);

Solo in caso di abbattimento del cinghiale si deve segnalare il capo abbattuto o ferito e il n. di colpi esplosi;

Nell'utilizzo del sistema informatico, l'accesso deve essere consentito anche agli organi di vigilanza.

3. Prima di iniziare l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve, obbligatoriamente, aver comunicato la propria "uscita di caccia" nei modi previsti dal p,2 dell'art 8. stabiliti La comunicazione deve mediante comunicazione con SMS o e-mail da inviare almeno due giorni prima in modo che si possa inserire nel sistema informatico dell'ATC e comunicarlo in tempo utile agli Organi di Vigilanza.

Il tesserino per la caccia di selezione è fornito dall'ATC;

la comunicazione attraverso SMS e il rilascio del tesserino per la caccia di selezione valgono quale autorizzazione a svolgere la caccia di selezione.

4. Una volta registrata l'uscita il cacciatore non può abbandonare in alcun modo la postazione a cui si è registrato senza prima aver effettuato una nuova comunicazione con SMS alla Segreteria dell'ATC. Così pure l'annullamento di comunicazioni precedenti deve essere comunicato a mezzo SMS.

5. E' considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta dall'alba, sia quella al tramonto; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia. L'uscita di caccia dall'alba termina alle ore 9.00, la seconda uscita va da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il tramonto.

6. La prenotazione deve essere effettuata due giorni prima sia per la prima uscita mattutina e sia per l'uscita serale.

7. L'ATC L'Aquila provvede alla registrazione e alla comunicazione delle uscite alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali.

8. In caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni l'ATC può richiedere ad un cacciatore di selezione di operare il prelievo da una postazione diversa. Lo spostamento dovrà essere concordato preventivamente con il caposquadra/vice.

9. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.

10. Gli spostamenti dalla postazione assegnata devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.

11. Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale anche il materiale e i documenti forniti dall'ATC.

12. Nel caso di ferimento del cinghiale e se questo è considerato abbattuto, il cacciatore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di spostarsi dalla postazione fissa;
- b. recarsi sul luogo dove dovrebbe essere il cinghiale ferito, posizionare sul punto di presunto impatto un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
- c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti il punto di impatto e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
- d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito contattando il Caposquadra o il Vice o gli Agenti di Polizia Provinciale che forniranno le indicazioni e i numeri di telefono utili a contattare i conduttori di cani da traccia.

13. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
- b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore, inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti, età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.;
- c. comunicare al caposquadra e/o vice e alla segreteria dell'ATC l'abbattimento.

Art. 9

1. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti, ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc. va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. Per le indagini trichinoscopiche ogni seleggiatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all'ATC L'Aquila.

3. I capisquadra e/o vice dovranno consegnare all'ATC su richiesta tutte le informazioni e/o documenti dallo stesso richiesti entro 72 ore dalla richiesta.

4. E' vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato o nei periodi e nei giorni indicati dall'ATC, l'ATC L'Aquila può sospendere la caccia di selezione per motivi gestionali quali censimenti ungulati e/o minuta selvaggina stanziata e/o migratoria, per prove cinofile, o

per quanto altro riterrà necessario.

5. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o in alternativa nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare all'ATC le fascette inamovibili non utilizzate.

6. Nel caso in cui un cacciatore dopo 15 uscite di caccia non abbia realizzato alcun prelievo, l'ATC insindacabilmente può, sentito Capo Squadra responsabile, riassegnare tutto il piano di prelievo o un'aliquota dello stesso ad altro cacciatore in attuazione del disciplinare e delle modalità operative stabilite dall'ATC.

7. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'ATC L'Aquila, saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Comitato di gestione dell'ATC stesso per i provvedimenti di competenza.

8. Nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico, (lett. h, comma 1, art. 3 del reg. reg. 1/2017 smi) i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/selecacciatori.

9. L'ATC ha l'obbligo di segnalare alla polizia Provinciale le persone autorizzate nominativamente ed assegnatari di fascette;

10. L'ATC può richiedere una quota di iscrizione per l'esercizio della caccia di selezione nel rispetto della L.10/2004 e dei relativi statuto.

Modalità per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale

1. La caccia di selezione al cinghiale sarà attuata con **la sola tecnica della postazione fissa**, nel rispetto della forma prevista dall'art 14 del regolamento regionale n° 1/2017: (ART 14)" La caccia al cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza l'ausilio del cane".

La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale, comma 1 e 2 *, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

La L. **157/92** all'art. 21 - Divieti - stabilisce alla **lettera f)** che è **vietato** a chiunque **sparare** da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o **da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi**, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

alla lettera g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, **di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia**.

Sempre nel rispetto della **L.157 l'art 18** stabilisce che la caccia è consentita **da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.**

Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro superiore a 6 millimetri munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.

E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.

Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, *che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.* Possono essere individuati anche **punti fissi dove posizionare le altane.**

2. I Caposquadra o i responsabili di zona **segnalano all'ATC L'Aquila le postazioni fisse da individuare e realizzare nelle loro zone, con le dovute georeferenziazioni , gli ATC con la collaborazione delle Guardie Provinciali o dei Comandi di zona dei Carabinieri -Forestali dopo aver verificato che le postazioni segnalate rispettano le norme di sicurezza e la normativa vigente sull'attività venatoria autorizzano il prelievo dei cinghiali nel rispetto dei piani approvati dall'ISPRA.**

IL TERRITORIO NON VOCATO

3. **Il territorio non vocato, secondo il Regolamento Regionale**, rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole. La gestione faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente all'obiettivo di esclusione della specie; la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere esercitata con tutte le tecniche previste al successivo comma 5.

- I cacciatori non iscritti alle squadre potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti come previsto dal Regolamento. L'esercizio venatorio al cinghiale nelle aree non vocate è consentito con le modalità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16.
- **Le squadre** assegnatarie di una zona di caccia, **i seleccacciatori** e **i singoli** possono operare in tutto il territorio non vocato dell'ATC in cui risultano iscritti/ammessi, nel rispetto del calendario venatorio.
- I singoli cacciatori, durante lo svolgimento della caccia al cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla sicurezza imposte dal presente Regolamento e dalle leggi in materia vigenti.
- Le squadre di caccia al cinghiale garantiscono per le aree di intervento, individuate dall'ATC, la propria fattiva azione sia per quanto riguarda le attività di prelievo sia per quanto riguarda le opere di prevenzione; in tal caso le squadre assegnatarie delle zone possono essere chiamate ad intervenire anche con il sistema della rotazione programmata.
- **Le squadre** per ovviare ai problemi di sicurezza comunque operino sul territorio non vocato **sono tenute ad apporre le tabelle recanti la scritta "battuta di caccia in corso" ed indossare indumenti ad alta visibilità.**
- Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di apposite fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati su apposita scheda di battuta con l'indicazione delle località di interventi, elenco dei partecipanti e numero dei capi

abbattuti.

- Le attività si svolgeranno con le modalità previste dal Calendario venatorio e dal disciplinare dell'ATC.

CACCIA DI SELEZIONE NELLE AREE NON VOCATE

Per la **caccia di selezione** l'ATC L'Aquila, nel rispetto della L. 157/92, dell'art. 11-quarterdecies comma 5 della L. 248/2005, della L.R. 10/2004 smi, del Reg. Reg. n. 1/2017, stabilisce periodi e modalità operative.

a. L' ATC L'Aquila adotta **lo steso disciplinare** di gestione previsto per la caccia al cinghiale nelle **Zone Vocate**, pertanto tutte le regole che riguardano la scelta delle postazioni, le comunicazioni, l'organizzazione della caccia di selezione sono le stesse previste sia per le aree vocate sia per le aree non vocate.

b. I cacciatori, abilitati a tale forma di caccia, per poter praticare la caccia di selezione devono iscriversi all'apposito albo dell'ATC, partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione.

c. La caccia al cinghiale può essere esercitata dai soli iscritti all'apposito albo, al momento dell'iscrizione i cacciatori riceveranno in consegna, inizialmente, n. tre fascette numerate con possibilità di riaverle per contrassegnare altri capi abbattuti, apposito tesserino identificativo, la scheda per le annotazioni delle uscite di caccia e dei capi abbattuti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC al termine del periodo previsto per la caccia di selezione .

d. L'assegnazione delle postazioni fisse, nelle zone non vocate, sono effettuate dall'ATC, previa verifica: della dovuta georeferenziazione e della descrizione, anche sommaria, della postazione, fornita dal richiedente seletcacciatore, in una zona del territorio non vocato, nel rispetto del Reg. Reg. 1/2017, con le stesse modalità previste per l'assegnazione delle postazioni fisse nelle zone di caccia assegnata in territorio vocato.

e. La prenotazione deve essere effettuata due giorni prima sia per la prima uscita mattutina e sia per l'uscita serale, l'ATC L'Aquila provvederà alla registrazione e alla comunicazione delle uscite alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali.

f. il richiedente dovrà fornire all'ATC L'Aquila in particolare l'indicazione dell'orario e luogo dove è la postazione prescelta; l'ATC, valutata la richiesta nel rispetto delle condizioni di sicurezza e degli obiettivi previsti, provvede ad assegnarlo sulla base del principio dell'ordine cronologico delle richieste.

N.B. per i riferimenti normativi delle disposizioni di cui al presente disciplinare si rimanda a quanto riportato al Regolamento Regionale n.1/2017.-